



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

dott. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA 11/2024

nel giudizio di ottemperanza in materia di pensioni civili iscritto al n.

69002 del registro di segreteria;

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 10 novembre 2022, proposto

da **D. P. C.** (C.F. OMISSIS) nato OMISSIS e residente OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Bianca (C.F.

BNCSVT60L04I754C) – elettivamente domiciliato presso lo studio

dell'Avv. Angelo Luca Giudice sito in Palermo, P.zza V. E. Orlando n.

33, PEC studiolegalebianca@legalmail.it, fax 06-233299319;

CONTRO

-I.N.P.S. in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f.:

NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it

fax 0917798749)e Francesco Gramuglia (c.f.: GRMFNC64R17F158V;

Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M. Toselli n. 5;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Michela Montalbano, l'avv.to Francesco Lombardo, su delega orale dell'avv.to Salvatore Bianca per parte ricorrente, e l'avv.to Enrico Cassina con delega orale per l'INPS Gestione Pubblica.

Ritenuto in

FATTO

Il sig. Di Paolo, già dipendente del Ministero della Difesa quale militare della Marina Militare, in congedo dal 1° aprile 2017, adiva questo giudice contro l'INPS per il riconoscimento della pensione privilegiata, adducendo che l'Istituto resistente non avrebbe ottemperato l'obbligo a provvedere conseguente alla domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio sulla base della riconosciuta e già accertata dipendenza da cause di servizio delle patologie *"ipoacusia neurosensoriale bilaterale con voc a metri due e postumi di trauma distorsivo caviglia sinistra con lievi alterazioni ligamentose"*, con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie, e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa

L'Inps, costituitasi con memoria depositata il 4 dicembre 2023, ha dedotto che parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa in data 23 febbraio 2017 e, dunque, antecedentemente al momento dal quale trae origine il diritto al privilegio pensionistico del quale si discute, e che il ricorrente non può lamentare il mancato riscontro dell'istanza, atteso che in data 24.08.2023 la Direzione Provinciale di Catania (determinazione n. CT 04/2023) assumeva una puntuale posizione

sulla vicenda in questione, motivando che *“non è stata accolta l’istanza di pensione privilegiata presentata dal Mr. Lgt. in congedo D. P. C. cessato per dimissioni con decorrenza 01/04/2017 ai sensi dell’art. 167 DPR 1092/73”* sul basilare principio di diritto secondo cui il beneficio pensionistico decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio che nel caso di specie è intervenuta successivamente alla presentazione della domanda amministrativa.

Inoltre, quanto alla domanda asseritamente inoltrata dal ricorrente a mezzo pec in data 22.09.2021, rileva che la stessa non risulta agli atti dell’Istituto probabilmente perché inviata in violazione delle disposizioni di cui alle circolari INPS n. 102 del 27.07.2012 e n. 131 del 19.11.2012, applicative del D.L. 78/2010, la quali hanno previsto che le domande amministrative vadano inoltrate esclusivamente tramite l’apposita procedura telematica ivi illustrata, che è applicazione differente rispetto all’invio tramite posta elettronica certificata, che, alla luce del disposto regolamentare, non può considerarsi in modo alcuno strumento idoneo a dare impulso al procedimento di accertamento e liquidazione del beneficio pensionistico.

Chiedeva perciò *rigettare il ricorso poiché inammissibile, o comunque infondato; con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio.*

3. All’odierna udienza pubblica le parti si riportavano ai rispettive difese scritte e chiedevano la decisione della causa.

Il Giudice poneva, quindi, la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Preliminarmente va chiarito che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sez. I d'App., sent. n. 387 del 29.9.2017), il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito, il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva ed in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione.

Ciò premesso, la questione da risolvere è sostanzialmente costituita dalla possibilità o meno di produrre la richiesta di pensione privilegiata prima del collocamento a riposo per limiti di età.

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa in data 23.02.2017 e, dunque, antecedentemente al momento dal quale trae origine il diritto al privilegio pensionistico oggi preteso in via giudiziale, come sostenuto dall'INPS e risultante *per tabulas*.

Cionondimeno, l'avvenuta presentazione della domanda non può essere del tutto obliterata, dovendosi ritenere condivisibile, come affermato da risalente giurisprudenza, che *Ancorché il diritto al trattamento pensionistico sorga soltanto con la cessazione dal servizio, non può mettersi tuttavia in dubbio che il dipendente statale abbia la facoltà, prima della cessazione stessa, di provocare l'emanazione del provvedimento relativo adducendo di essere affetto da infermità*

invalidante proveniente dal servizio e di avere, quindi, diritto alla pensione privilegiata ordinaria senza l'obbligo di reiterare l'istanza ai fini della liquidazione della pensione (cfr. C. conti, Sez. IV, 19 giugno 1984, n. 65312).

Al riguardo appare utile sottolineare che l'art. 67 del t.u. subordina il diritto dei militari alla pensione privilegiata al solo requisito che le infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento.

Tale inabilità chiaramente deve sussistere in un momento in cui l'interessato è ancora in servizio e non risultare successivamente al collocamento a riposo per limiti di età; il diritto alla pensione privilegiata trova, quindi, fondamento nella inidoneità dei soggetti interessati alla prestazione lavorativa, accertata in rapporto di causalità ovvero di concausalità necessaria e preponderante con il servizio stesso indipendentemente, pertanto, dallo specifico *nomen iuris* dell'avvenuta cessazione dal servizio.

In altri termini, ai fini della concessione della pensione di privilegio, non è richiesto che il dipendente sia cessato dal servizio a seguito di dispensa per motivi di salute, bensì soltanto, che l'infermità denunciata sia stata contratta a causa di questo e sia tale da determinare (anche con giudizio retrospettivo) la permanente inidoneità alla data della cessazione, ben potendo accadere che un soggetto pur essendo portatore di una malattia invalidante, continui nondimeno, per spirito di servizio o quant'altro, a prestare la sua attività lavorativa sino al

raggiungimento del limite di età.

Tanto puntualizzato, nel caso di specie la domanda prodotta dall'interessato nell'imminenza del suo collocamento a riposo avevano chiaramente il fine di ottenere il giusto trattamento pensionistico corrispondente a quello privilegiato, come riconosciuto dagli organi sanitari che si sono pronunciati in merito.

La mancanza di una norma specifica che fissi ad un momento successivo al collocamento a riposo la richiesta di pensione privilegiata in luogo di quella ordinaria rende tempestiva, ai fini del conseguimento del beneficio, la domanda prodotta dall'interessato nel febbraio 2017 cioè, nella fattispecie, contestualmente alla richiesta di collocamento a riposo e nell'imminenza di quest'ultimo avvenimento (in termini cfr. Corte dei conti, sez. Lazio, sentenza n. 163/2005), disposto il 1° aprile 2017 a distanza di poco più di un mese.

Infatti, l'art. 191 del T.U. sancisce una penalizzazione solo per le domande presentate con un ritardo di oltre due anni dalla data di maturazione del diritto.

Anche il sollecito successivo, a firma del legale, del 22.9.2021 non può reputarsi priva di qualunque effetto poiché non si può validamente eccepire che non sia stato utilizzato il canale telematico (previsto nella circolare INPS n. 131 del 2012), in assenza di alcuna comunicazione di regolarizzazione da parte dell'INPS medesima; l'INPS in tal caso ha, invero, disatteso l'obbligo autoimposto di tempestiva segnalazione della necessità di presentare l'istanza telematica violando i principi generali di correttezza e buone fede a cui debbono essere improntati i

rapporti tra P.A. e cittadini e di cui costituisce specificazione l'istituto del "soccorso procedimentale" ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) della legge n. 241/1990 (per il richiamo a tale principio cfr. le sentenze di questa Sezione n. 346/2022 e n. 473/2023).

Infatti, il lungo periodo trascorso dalla presentazione dell'istanza e la mancata comunicazione da parte dell'Istituto di motivi ostativi all'avvio del procedimento, anche dopo la diffida del 2021, ha ingenerato nel ricorrente la convinzione che l'istanza cartacea presentata nel 2017 fosse stata reputata comunque idonea ad avviare il procedimento amministrativo di concessione della pensione di privilegio.

L'INPS avrebbe, pertanto, dovuto determinarsi nel merito in ordine alla domanda del ricorrente, non potendo validamente opporre la ragione ostativa contenuta nella determinazione del 24 agosto 2023 prodotta in giudizio, determinazione peraltro adottata solo dopo l'introduzione del giudizio.

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve dichiararsi l'obbligo dell'INPS di provvedere sulla domanda amministrativa del ricorrente e dichiararsi il riconoscimento della pensione di privilegio nei termini richiesti e con decorrenza dalla cessazione dal servizio, attesa la sussistenza del requisito sanitario, per come all'epoca accertato dal competente organo, ossia i) *ipoacusia neurosensoriale bilaterale con voc a metri due* (riconosciuta Sì dipendente da causa di servizio con il provvedimento emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 309/2013 del 04.07.2013) e ii) *postumi di trauma distorsivo caviglia sinistra con*

lievi alterazioni ligamentose (riconosciuta Sì dipendente da causa di servizio con il provvedimento emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 229/2015 del 17.09.2015), accertamento che non è oggetto di contestazione (salvo riservarsi l'INPS la nomina di un consulente in caso di nomina di un CTU da parte del Giudice), e costituisce, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 461/2001, accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di [equo indennizzo e di] trattamento pensionistico di privilegio, con ascrivibilità del trattamento alla Tab A - Cat. VIII come allegato da parte ricorrente (cfr. il verbale della CMO di Taranto che ascrive l'ipoacusia alla tab. A – cat. VIII mentre l'altra patologia è ritenuta *non classificabile*).

L'INPS dovrà pertanto provvedere alla liquidazione del trattamento e degli arretrati, sui quali sono dovuti, dalla scadenza dei singoli ratei, gli interessi legali nonché - soltanto per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere superiore - anche la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att. c.p.c., nel rispetto dei principi enunciati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (cfr. art. 167, co. 3, c.g.c e art. 21, n. 2, disp. att. c.g.c.) dal giorno della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.

2. Le spese di lite, considerate l'assoluta novità della questione, vengono compensate integralmente ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al

principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della

L. 11 agosto 1973, n. 533; principio cui questa Corte attribuisce

carattere di generalità (ex multis, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 2016).

4. Ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018,

applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del

ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento

della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o

comunque di diffusione via web. Infatti, la norma prevede che le

disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento

dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare

applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino

all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2

septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come

introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018. Ne

consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del

D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai

essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22, nonché

dell'art. 52, del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita

istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016).

Pertanto, le generalità di parte ricorrente ed altri dati identificativi

dovranno essere omessi ed oscurati e non potranno essere resi

pubblici nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con

qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione alle parti.

Così deciso, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositato nei modi di legge in data

Palermo, 4 gennaio 2024

Pubblicato il 5 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di **D.P. C.** C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche

eventualmente citate.

Palermo, 5 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)